

nelle mani del Vicario, di osservare il loro ufficio e gli Statuti cittadini.

Le deliberazioni consigliari sono prese all'unanimità o a maggioranza e sono impegnative della comunità (12).

Dal Consiglio o Credenza si eleggono i XXIV che formano il Minor Consiglio o Minor Credenza. Gli « ordinati » ci mostrano come ogni anno nel Consiglio del 29 settembre, seguendo la riforma del 1433, questo Minor Consiglio si rinnova in un quarto dei suoi membri, rimuovendosi sei dei consiglieri « *per sorte de scrutinii ossia bollettini* » e sostituendo i sei membri rimossi con altri sei che la sorte ha designato. Se durante l'anno è sopravvenuta la morte di qualche consigliere dei XXIV, si rimuovono soltanto quei consiglieri il cui numero è necessario per giungere a sei (13).

Certo siffatte autorinnovazioni dei consigli cittadini mostrano come nel sistema elettorale amministrativo del tempo non si possa parlare di una vera rappresentanza del Comune: ma non va dimenticato che tutti i Consigli del Piemonte si rinnovellavano normalmente da sè stessi.

Oggetto dell'attività deliberatrice della Minor Credenza sono tutti gli atti e negozi quotidiani di ordinaria amministrazione e di urgenza, pei quali sia necessaria una decisione pronta, e che non rientrino nelle materie di esclusiva competenza del maggior Consiglio.

c. 54 t.): « ...che mancano sei consiglieri e che molti altri non possono attendere al servizio pubblico... acciò la città fosse servita nelli occorrenti a lei negozi... ».

Le Patenti citate del 24 marzo 1360 prescrivevano « *quod nullus ipsorum sexaginta Credendariorum eligendorum, auferri, seu mutari possit de officio predicto, in eius vita, nisi convictus esset de culpa, aut de eius voluntate...* ».

(12) Per il citato Editto del 1433 ciò che il Maggior Consiglio delibera, col consenso del Vicario e del Giudice, vale « *ac si tota universitas ea faceret* ».

(13) Cfr. Ordinati, passim. nelle convocazioni generali del 29 settembre.

Cfr. Editto cit. del 30 novembre 1438: « *...renovetur quarta pars XXIV Consiliariorum per minus Consilium civitatis, ipsa quarta pars in anno sequenti etiam renovetur, et sic successive fiat de anno in annum* ».

Nel giorno di S. Michele, il Consiglio Maggiore e la Minor Credenza, riuniti in Consiglio generale, procedono al rinnovo dei credenzieri del Minor Consiglio, alla ammissione dei consiglieri nel Consiglio Maggiore, all'accettazione di cittadini e alla nomina o conferma degli ufficiali del Comune uscenti di carica.

Con Emanuele Filiberto la solenne adunanza è con scrupolosa esattezza sempre convocata in tal giorno, tanto che nel 1578 si giustifica nel processo verbale della seduta tenuta il 30 settembre, di non aver potuto tener consiglio il giorno precedente perchè in esso si mostrò al popolo il S. Sudario in S. Giovanni (14).

Rinnovata la Minor Credenza, i XXIV procedono alla elezione dei nuovi Sindaci: se dei XXIV alcuni sono assenti, vengono sostituiti da altri consiglieri per procedere all'elezione. Essi danno per scrutinii i loro voti, e, rese pubbliche le sorti della votazione, risultano eletti alla carica di Sindaco i due consiglieri che han raccolto maggiori suffragi.

Solo allorquando un Sindaco ha lasciata la carica prima dello scadere di essa per nomina ad altri uffici, o per morte, l'elezione vien fatta subito, perchè l'ufficio importantissimo non può restare vacante.

Il Consiglio conferma e costituisce i Sindaci eletti dai XXIV, e da loro richiede il giuramento, che talora è prestato nella stessa convocazione: talvolta invece — per assenza dell'eletto alla seduta — qualche tempo più tardi.

Non ai XXIV, ma a tutto il Consiglio spetta invece la elezione alle cariche di Mastro di Ragione, il cui ufficio è salariato e annuale, di Tesoriere, che però generalmente viene confermato ogni volta per lunga serie di anni, e dei 4 Ragionieri, quasi sempre rinnovati per metà ogni anno, forse

(14) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXXVIII, c. 69, 30 sett. 1578. Ciò avvenne certo in occasione della venuta a Torino di S. Carlo Borromeo.